

Domande e risposte (FAQ) sulle misure di sostegno in conformità con la legge Covid-19 del governo federale nel settore culturale

Indennità per imprese culturali

Versione del 21 aprile 2021

A1 Domande sul calcolo dei danni

Domanda	Risposta
Gli indennizzi per perdita di guadagno compensano tutte le perdite finanziarie?	Il risarcimento del danno copre al massimo l'80% delle perdite finanziarie non ancora coperte. Il Cantone può, tuttavia, stabilire priorità politico-culturali nell'assegnazione dei risarcimenti (ad es. una percentuale inferiore di copertura del danno, accredito o meno di determinate categorie di danno; nota bene: la Confederazione non partecipa finanziariamente alla copertura del danno che eccede l'80%. I risarcimenti ai sensi dell'Ordinanza Covid-19 cultura sono sussidiari, vale a dire che integrano gli altri benefici statali esistenti in connessione con l'attenuazione delle conseguenze economiche del coronavirus (indennità per lavoro ridotto, compensazioni per persone con posizioni analoghe al datore di lavoro [proprietari di aziende culturali]). Coprono quindi il danno per il quale non è previsto nessun altro risarcimento statale e che non è coperto da un'assicurazione privata.
C'è un limite all'ammontare degli onorari che viene indennizzato? In alcuni festival si sono concordati onorari fino a CHF 30'000.	È a discrezione dei Cantoni in che misura risarcire il compenso di un artista con le indennità. Per queste è consentito prendere in considerazione al massimo l'80%. Nel prendere in considerazione i compensi massimi il cantone può seguire le linee guida delle associazioni di categoria rilevanti.
Il lavoro preparatorio per un evento o un progetto svolto prima del 26 settembre 2020 (ad esempio per una biennale o uno spettacolo teatrale) può essere considerato nel calcolo del danno?	Il periodo dal 26 settembre 2020 al 31 dicembre 2021 si riferisce al periodo in cui si sarebbe dovuto verificare l'evento o il progetto per il quale si richiede il risarcimento. Se si sono già verificati dei costi - ad es. l'affitto di un locale o dei costi per il personale - in connessione diretta con l'evento o il progetto, questi possono essere rivendicati nel risarcimento del danno.
Il mancato guadagno da sponsorizzazioni per eventi specifici può essere considerato un danno fino al raggiungimento della soglia di profitto aziendale?	Sì, nei cantoni in cui il danno viene calcolato utilizzando il mancato guadagno come base di calcolo.
È possibile richiedere un risarcimento delle perdite per le restrizioni operative imposte dalle misure governative per combattere il coronavirus (ad es. l'applicazione di concetti di protezione), oppure è possibile fare richiesta solo per i danni causati dalla chiusura dell'attività?	Gli istituti culturali - ad esempio i musei - che rispettano le direttive (concetti di protezione etc.) e hanno tenute aperte le loro attività possono fare richiesta per ricevere un indennizzo per i danni causati dalle misure per combattere il COVID decise dalle autorità (ad. es. perdite dovute alle entrate ridotte o costi aggiuntivi causati dalla predisposizione e attuazione di concetti di protezione o misure simili)

<p>Le spese aggiuntive connesse al rinvio di un evento (ad esempio prove aggiuntive necessarie per una produzione teatrale posticipata e non ancora completamente provata) possono essere considerate un danno?</p>	<p>Eventuali spese/costi aggiuntivi sostenuti a seguito dell'annullamento, del rinvio o dell'esecuzione limitata di eventi e progetti o causati da limitazioni operative possono essere conteggiati come danni o presi in considerazione in entrambi i modelli di calcolo dei danni utilizzati dai Cantoni.</p>
<p>Le aziende culturali vengono compensate per gli impegni presi con operatori culturali (talvolta con stipendi molto elevati), anche se queste esibizioni o progetti alla fine non hanno potuto aver luogo? Oppure le aziende culturali, dovendo minimizzare i danni, devono prevedere nei contratti con gli operatori culturali l'annullamento del compenso nel caso in cui eventi o progetti debbano essere annullati o rinviati per via del Covid?</p>	<p>Nell'interesse della diversità culturale la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché le aziende culturali compensino gli operatori culturali per gli impegni concordati, anche se tali esibizioni o progetti non hanno potuto avere luogo. L'obbligo di mitigare il danno non include l'annullamento del pagamento dei compensi agli operatori culturali in caso di cancellazione. È tuttavia lasciato alla discrezione dei Cantoni decidere in che misura indennizzare gli onorari. È consentito un risarcimento massimo dell'80% del totale. Quando si includono onorari molto alti nel calcolo il Cantone può, in linea di massima, utilizzare come guida gli onorari standard delle associazioni di categoria interessate. Si raccomanda inoltre l'applicazione del regolamento sugli onorari del Canton Berna.¹</p>
<p>È possibile richiedere un risarcimento per l'annullamento o per l'apertura limitata delle attività (ad esempio per i teatri) o per l'implementazione limitata di eventi? In caso affermativo, come viene calcolato il danno?</p>	<p>Sì. Per il mancato guadagno (diminuzione della vendita di biglietti, minori proventi dalla gastronomia, ecc.) che deriva dalla differenza tra il pubblico previsto in assenza delle misure contro il COVID-19 e il pubblico effettivamente registrato a causa delle direttive può essere pagato un indennizzo. Lo stesso vale per i costi aggiuntivi dovuti alle misure statali. Il calcolo viene effettuato con i due modelli ufficiali di calcolo dei danni e la plausibilità viene verificata con bilanci e fatture passati. Poiché i danni in relazione alla riduzione dell'apertura o all'attuazione si verificano raramente sotto forma di costi aggiuntivi, ma piuttosto sotto forma di mancato reddito (ad esempio se è necessario ridurre la capacità), il modello di calcolo del danno 1 (costi) viene adattato alla categoria "mancato guadagno e costi aggiuntivi per riduzione dell'offerta".</p>
<p>Le aziende culturali che decidono di non riaprire possono essere risarcite?</p>	<p>Sì, la chiusura "volontaria" di un'impresa può essere eccezionalmente compensata se un'apertura solo parziale avrebbe causato un danno finanziario maggiore di una chiusura aziendale anche attuando tutte le misure di risparmio possibili. In questo caso il richiedente adempie al proprio dovere di ridurre i danni chiudendo l'attività. Esso deve mostrare in modo comprensibile e fondato il maggior danno che un'apertura ridotta avrebbe comportato (la plausibilità viene provata con il budget e con i dati comparativi degli ultimi due anni). Per quanto possibile tuttavia si deve mirare ad un'apertura parziale. Il risarcimento per la chiusura volontaria di un'attività è l'ultima opzione possibile e viene utilizzata solo se le condizioni menzionate sono soddisfatte.</p>

¹ Nel Canton Berna gli onorari vengono accreditati secondo l'importo concordato fino ai seguenti contributi massimi: 1000 CHF per rappresentazione artistica per persona; l'onorario per una singola prova è di un massimo di 250 CHF per persona al giorno. Per i servizi di consulenza, ricerca e mediazione vengono accreditati compensi secondo l'importo concordato fino ai seguenti contributi massimi: 120 CHF / h, 500 CHF / mezza giornata, 800 CHF / giorno.

<p>Quali scadenze si applicano secondo la nuova Ordinanza Covid19 cultura per l'annullamento, il rinvio o l'attuazione limitata di eventi e progetti?</p>	<p>Il risarcimento danni copre i danni verificatisi tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021. Per il periodo di danno dal 26 settembre al 31 ottobre 2020 le domande possono essere presentate solo se il danno non era ancora certo al 20 settembre 2020. Per i danni già certi all'epoca, le domande di risarcimento avrebbero dovuto essere presentate entro il 20 settembre come dettato dalle linee guida dell'Ordinanza Covid-19 cultura valida in quel momento. La decisione sull'annullamento, il rinvio o l'attuazione limitata degli eventi deve in ogni caso essere presa entro il 30 novembre 2021. Per gli eventi che avrebbero dovuto verificarsi prima del 31 dicembre 2021 e sono rinviati a una data successiva (entro il 30 novembre 2021 al più tardi), possono essere rimborsate le spese di posticipo, ma non la potenziale mancanza di reddito dovuta al concetto di protezione valevole in quel momento.</p>
<p>È possibile richiedere un risarcimento per i costi delle misure di protezione (es. pareti in plexiglass)?</p>	<p>Sì, si può richiedere indennizzo per le misure protettive proporzionate e specifiche che sono giustificate o rese necessarie dalle misure statali per combattere il coronavirus. In entrambi i modelli di calcolo dei danni i costi corrispondenti possono essere presi in considerazione tra i costi aggiuntivi dovuti alle misure Covid-19.</p>
<p>Si può tener conto del danno finanziario in relazione ad eventi già prenotati o visite cancellate dai visitatori a causa alla situazione legata alla pandemia e alle misure di protezione?</p>	<p>Sì, possono essere presi in considerazione i danni causati dalle misure di protezione statali.</p>
<p>Quando si calcola la compensazione delle perdite devono essere presi in considerazione solo quei danni che sono direttamente correlati ai concetti di protezione o si può tenere conto di una diminuzione dei visitatori che è con ogni probabilità causata dal COVID-19 ma non direttamente dai concetti di protezione? I cinema ad es. spesso hanno un'occupazione molto inferiore a quello che i concetti di protezione consentirebbero perché il pubblico ha paura di entrare in stanze chiuse.</p>	<p>È possibile prendere in considerazione una diminuzione del reddito dovuto alla mancanza di pubblico a causa delle misure relative al COVID-19. Ciò include anche la diminuzione dei frequentatori causata dalle misure di protezione negli istituti culturali. Ciò significa che viene presa in considerazione la differenza tra il pubblico precedente e quello attuale. Tuttavia spetta alla discrezione in materia di politica culturale di ogni singolo cantone introdurre un limite massimo per la compensazione delle perdite corrispondenti.</p>

<p>Come viene calcolato il danno per il quale può essere pagato il risarcimento?</p>	<p>La riduzione involontaria del patrimonio è considerata danno finanziario. Viene preso in considerazione un danno al massimo fino al raggiungimento del punto di pareggio economico. In questo senso i profitti persi non verranno comunque compensati. Decisivi sono i due modelli di danno elaborati nell'ambito dell'Ordinanza Covid-19 cultura. Ogni cantone deve decidere di utilizzare un unico modello di danno per tutte le richieste.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il modello di calcolo del danno 1 si basa sui costi effettivamente sostenuti (es. canoni di locazione, onorari per operatori culturali, costi salariali, costi di comunicazione) e - in caso di apertura/implementazione in misura ridotta - il mancato guadagno e costi aggiuntivi dovuti all'offerta ridotta o alle misure di protezione), da cui deve essere detratto il risarcimento effettivamente percepito (es. copertura danni tramite assicurazioni private, indennità per lavoro ridotto, fondi di terzi [soprattutto sponsorizzazioni, mecenati, donazioni], finanziamenti pubblici culturali, eventuali proventi da normali attività). La differenza dà quindi il danno scoperto. • Il modello di calcolo del danno 2 si basa sul mancato guadagno preventivato (mancato guadagno da attività operative [es. vendita di biglietti, affitti, ristorazione / negozio], fondi di terzi [in particolare sponsorizzazioni, patrocinio, donazioni], finanziamenti pubblici culturali, escluso l'utile preventivato) più i costi aggiuntivi dovuti alle misure di protezione (concetti di protezione), da cui devono essere detratti i costi preventivati non sostenuti (es. riduzione dei costi del personale) e il risarcimento effettivamente ricevuto (copertura dei danni tramite assicurazione privata, indennità lavorativa ridotta, altri risarcimenti). La differenza dà quindi il danno scoperto.
<p>Si può richiedere un indennizzo per eventi di imprese culturali che sono stati eliminati dalla programmazione a causa delle misure statali?</p>	<p>Sì, si possono richiedere indennizzi se, ad esempio, non è stato possibile eseguire la programmazione a causa delle incertezze nella pianificazione. In questo caso la compensazione delle perdite si basa sulla programmazione effettivamente realizzata nei mesi relativi in paragone agli ultimi due anni.</p>
<p>Distinzione tra indennità per perdita di guadagno e casi di rigore: cosa vale per le aziende che hanno ricevuto solo un'indennità per perdita di guadagno nella fase 1 (Ordinanza di emergenza), ma non nella fase 2 (Legge Covid 19)?</p>	<p>Coloro che hanno ricevuto o stanno ricevendo una compensazione per perdita di guadagno relativa alla Fase 1 o Fase 2 possono ricevere aiuti per casi di rigore solo per la perdita di reddito subita in ambito non culturale.</p>
<p>Secondo l'Ordinanza Covid-19 cultura, solo le imprese che generano più del 50% delle loro entrate nel settore culturale sono riconosciute come imprese culturali e sono autorizzate a depositare una domanda. Questo vale anche per le aziende che tengono una contabilità separata fra le varie divisioni?</p>	<p>Sì. Secondo l'Ordinanza Covid-19 cultura (art. 2 c), solo le imprese che generano la maggior parte della loro cifra d'affari nel settore culturale sono ammesse a candidarsi. Secondo le note esplicative del Consiglio federale all'Ordinanza, per maggioranza si intende una quota di fatturato superiore al 50%. Un'azienda che tiene un conto divisionale e genera il 40% nel settore culturale non è quindi considerata un'azienda culturale e non può presentare richiesta d'indennizzo.</p>

A2 Domande generali sull'applicazione

Domanda	Risposta
<p>I richiedenti un indennizzo sono obbligati a fare richiesta per le altre misure di sostegno statale per attutire le conseguenze economiche del coronavirus (indennità di lavoro ridotto; compensazione per perdita di guadagno)? Devono farlo prima di presentare una domanda di indennizzo?</p>	<p>Sì. I richiedenti sono obbligati a richiedere altri possibili benefici di compensazione statale o benefici da assicurazioni private. Ciò non include il risarcimento per danni fino a 5000 CHF. Tali richieste possono infatti essere trattate e decise direttamente. L'attribuzione diretta del risarcimento del danno è accompagnata da una conferma da parte del richiedente o dall'obbligo di astenersi dal richiedere un'indennità di lavoro ridotto per lo stesso danno.</p> <p>Se per richieste di indennizzo superiori a 5'000 CHF viene fatta domanda per altri benefici statali o compensi da compagnie di assicurazione private, i richiedenti non devono necessariamente presentare le domande corrispondenti prima di presentare la domanda di indennizzo. Tuttavia il richiedente è obbligato a divulgare tutte le richieste di risarcimento in relazione al coronavirus fatte a terzi e ad inviare qualsiasi decisione al Cantone responsabile entro cinque giorni lavorativi senza che esso debba richiederlo. Se non è stata fatta (ancora) domanda, e non sussiste una decisione di terzi, il Cantone può sospendere la domanda di risarcimento del danno o effettuare un pagamento provvisorio sulla base di una stima del danno residuo con l'obbligo di presentare una domanda di risarcimento per lavoro ridotto se nessuna domanda corrispondente è stata ancora presentata. Nel secondo caso verrà emesso un conto finale in un secondo momento per evitare sovracompenzazioni.</p>
<p>Definizione dell'area culturale</p>	
<p>Quali attività culturali rientrano nell'ambito di applicazione dall'Ordinanza Covid-19 cultura e quali attività vicine al settore culturale non lo sono?</p>	<p>L'area culturale dell'Ordinanza Covid-19 cultura comprende le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arti dello spettacolo e musica: include le arti dello spettacolo in senso stretto e la loro mediazione (teatro, opera, balletto, arti circensi, sale da concerto e locali classici e contemporanei, orchestre, musicisti, DJ, cantanti, cori, ballerini, attori, artisti di strada, gruppi teatrali e compagnie di danza), la fornitura di servizi per le arti dello spettacolo e la musica (inclusi agenti musicali, tour manager, ecc.), nonché il funzionamento di istituzioni culturali nel campo delle arti dello spettacolo e della musica (compresi i club di musica contemporanea, a condizione che abbiano un programma artistico), nonché studi di registrazione, così come la pubblicazione di musica (etichette musicali) e spartiti; non sono inclusi la produzione di strumenti musicali, il commercio di strumenti musicali, i fornitori commerciali di programmi culturali, servizi di biglietteria, sale per seminari, ecc., nonché discoteche e locali notturni. • Design: atelier e studi per – fra gli altri - tessili, oggettistica, gioielleria e grafica; non sono inclusi studi di architettura e restauratori. • Film: include la produzione di film e la loro distribuzione (compresi i festival cinematografici), la tecnica cinematografica, il noleggio e la distribuzione di film e la gestione di cinema; non sono inclusi il commercio di supporti audio e videoteche.

	<ul style="list-style-type: none"> • Arti visive: include le attività nel campo delle arti visive (compresa l'arte multimediale interattiva e la fotografia) e la loro mediazione (compresi gli spazi artistici sovvenzionati), ciò comprende anche progetti di mediazione ed eventi di gallerie; non sono inclusi il funzionamento dei laboratori fotografici, il commercio d'arte (comprese le gallerie) e il commercio di antiquariato. • Letteratura: include la creazione letteraria (compresa la traduzione letteraria) e la sua mediazione (compresi i festival letterari), la pubblicazione di libri (editoria) e progetti di mediazione ed eventi in librerie e biblioteche; non sono inclusi la stampa e la pubblicazione di libri, il commercio di libri, biblioteche e archivi. • Musei: sono inclusi musei, luoghi espositivi e collezioni accessibili al pubblico e la mediazione del patrimonio culturale; ciò non include zoo e giardini botanici o la gestione di siti ed edifici storici. <p>Nell'ambito della loro discrezionalità in materia di politica culturale, i Cantoni hanno la possibilità di definire il campo di applicazione dell'Ordinanza in modo più restrittiva, come già succedeva prima, oppure più ampia. La Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali (KBK) raccomanda ai Cantoni di ampliare il campo di applicazione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arti dello spettacolo e musica: questo include anche l'edizione di supporti audio registrati e spartiti (etichette musicali); • Arte visiva: include anche progetti di mediazione ed eventi di gallerie; • Letteratura: include anche la pubblicazione di libri (editori), nonché progetti di mediazione ed eventi in librerie e biblioteche. • Per chiarire definitivamente la questione se un'attività culturale sia o meno coperta dall'Ordinanza Covid-19 cultura, le aziende culturali devono quindi consultare i regolamenti cantonali per l'implementazione dell'Ordinanza o le schede illustrative sulla compensazione dei danni e sulle priorità politico-culturale del rispettivo cantone di domicilio.
I Cantoni possono decidere di limitarsi ad un ambito più ristretto?	<p>Come in precedenza, i Cantoni hanno la possibilità di definire l'ambito di applicazione dell'Ordinanza in modo più restrittivo nell'ambito della loro discrezionalità di politica culturale. La Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali (KBK) raccomanda ai Cantoni di limitare la portata dei loro ordini di priorità cantonali come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arti dello spettacolo e musica: la costruzione di strumenti, la stampa di spartiti, DJ che non svolgono i propri compiti come parte di una produzione artistica, servizi il cui contributo non è parte integrante della produzione artistica o culturale (es. affitto di sale o teatri) sono esclusi; • Film: sono inclusi solo i cinema (compresi i cinema all'aperto) con un'ampia gamma di offerte o programmi; • Letteratura: solo le attività editoriali legate al settore culturale come arte visiva, letteratura, ecc..

Sono esclusi anche i locali notturni. E i club che hanno programmi con concerti?	Discoteche, balli e locali notturni non possono presentare domanda in base all'Ordinanza COVID-19 cultura. Tuttavia le sedi che ospitano concerti possono presentare domanda. Se un club ha un'offerta di concerti curata (live set o performance), è possibile effettuare richieste per quest'area purché siano soddisfatti gli altri requisiti di ammissibilità.
L'indennizzo è limitato ad eventi culturali accessibili al pubblico o spettacoli in eventi privati (ad esempio a un matrimonio) possono essere presi in considerazione? Se sono inclusi anche eventi privati: i Cantoni possono concentrarsi qui e limitare la compensazione a eventi culturali accessibili al pubblico?	In linea di principio, le cancellazioni, i rinvii o l'attuazione limitata di eventi privati (ad esempio la partecipazione poi annullata di un operatore culturale a una festa aziendale non pubblica) sono coperti dall'Ordinanza Covid-19 cultura. L'accessibilità del pubblico non è un prerequisito per la compensazione delle perdite. Il fattore decisivo è che il danno sia stato causato dalle misure governative per combattere il coronavirus. Tuttavia i Cantoni possono dare priorità o un trattamento preferenziale alle presenze a eventi pubblici nell'ambito della loro capacità di stabilire priorità politico-culturali o escludere eventi privati dal sostegno.
Le associazioni culturali straniere o di migranti con sede in Svizzera possono presentare domanda?	Le associazioni culturali straniere/di migranti (es. Associazione curda XY) la cui attività principale è il canto, la musica, il teatro o la danza (secondo lo statuto dell'associazione) potrebbero ricevere supporto come associazioni culturali amatoriali ai sensi dell'Art. 15-17 dell'Ordinanza COVID-19 cultura presso le associazioni mantello competenti. Qui valgono gli stessi requisiti delle altre associazioni amatoriali. Le associazioni i cui membri si incontrano per cucinare, mangiare, suonare, guardare film, organizzare feste e riti (comunità religiose, ad esempio), ecc. non rientrano nella definizione di associazioni di cultura amatoriale. Tuttavia, poiché tali associazioni sono attive a livello locale, il sostegno è molto probabilmente possibile a livello di comunità. È probabile che essi abbiano interesse a mantenere l'attività dell'associazione locale. Se un'associazione culturale di migranti gestisce un luogo culturale e ha dovuto chiuderlo a causa delle misure adottate per combattere il coronavirus, può richiedere un risarcimento per la chiusura dell'attività, a condizione che abbia un programma culturale il cui contenuto è coperto almeno in parte dall'Ordinanza Covid-19 cultura, e soddisfa gli altri requisiti per gli indennizzi alle imprese culturali.
Gli impianti di risalita che organizzano festival musicali o fiere che offrono un programma culturale sono società culturali ai sensi del regolamento COVID e possono chiedere un indennizzo?	Un'impresa culturale è una persona giuridica attiva principalmente nel settore culturale con una quota di almeno il 50% del suo fatturato annuo sulla base dei conti annuali 2019. Gli impianti di risalita che organizzano anche festival musicali o fiere che propongono anche un programma culturale non sono quindi considerati imprese culturali ai sensi dell'Ordinanza Covid-19 cultura e non possono richiedere un indennizzo.
È possibile richiedere un risarcimento per l'annullamento di eventi legati al carnevale?	Il carnevale e gli eventi legati ad esso – analogamente alle feste cittadine o di paese, feste parrocchiali, santi patroni, feste di tiro, ecc. – come determinato dall'Ordinanza non sono parte del settore culturale. I loro organizzatori non possono quindi richiedere il risarcimento dei danni fintanto che il cantone di residenza in questione non li include esplicitamente nel campo di applicazione. I club dilettantistici (nel campo di musica, danza, teatro compresa la partecipazione a una parata con carri allegorici o costumi) destinati a esibirsi in tale evento possono richiedere un risarcimento al Cantone o alle associazioni mantello (a seconda dello stato, dell'importo del bilancio e dell'ammontare del danno).

<p>Le attività nel campo della fotografia sono sempre ammissibili o c'è una differenza tra "fotografia artistica" e incarichi dell'industria/vendita al dettaglio ecc. (ad es. un ordine di foto per una campagna pubblicitaria per un centro commerciale)?</p>	<p>L'Ordinanza Covid-19 cultura copre solo le attività fotografiche nel campo delle belle arti. Nessun compenso può essere pagato per altri tipi di incarico (ad es. foto per campagne pubblicitarie) e compiti di documentario (ad es. fotografie di matrimonio) al di fuori del campo delle belle arti.</p>
<p>Le scuole di danza sono escluse per tutte le loro attività (ad es. anche come organizzatrici di un festival di tango)?</p>	<p>Le scuole di danza, analogamente alle scuole di musica, con le loro offerte pedagogiche o di formazione o perfezionamento fanno parte dell'area educativa (es. corsi di danza) e, in base all' Ordinanza Covid19, non fanno parte dell'area culturale. Con decisione del 21 aprile il Canton Ticino ha deciso di allargare il campo d'applicazione dell'Ordinanza anche al settore della formazione; le scuole possono quindi fare regolarmente domanda per indennità di perdita di guadagno.</p>
<p>Le sale da ballo o gli organizzatori di eventi di danza (non le scuole di danza) possono presentare domanda o no? I festival di tango (o di salsa, ecc.), le milonghe di tango e gli eventi di danza (balli di coppia) sono considerati istituzioni culturali nel campo delle arti dello spettacolo e della musica o no?</p>	<p>Se con sala da ballo si intende un luogo in cui si balla o si mostra uno spettacolo per puro intrattenimento, questa non fa parte del settore culturale e non può ricevere alcun compenso in base all' Ordinanza Covid-19 cultura, a meno che il cantone decida di ampliare l'ambito di applicazione. Se la sala da ballo ha un programma artistico ha diritto, analogamente ai club di musica, a presentare domanda. Anche gli eventi / progetti di sale da ballo nel campo della mediazione della danza rientrano nell'ambito di applicazione dell'Ordinanza Covid-19 cultura e possono ricevere un risarcimento.</p>
<p>Quali cinema d'essai sono ammessi?</p>	<p>In linea di principio, tutti i cinema (cinema all'aperto, cinema d'essai o di programmi, cinema tradizionali, ecc.) rientrano nel campo di applicazione dell'Ordinanza Covid-19 cultura e possono pertanto presentare domanda. Tuttavia i Cantoni hanno la possibilità, nell'ambito della loro discrezionalità culturale-politica, di definire il campo di applicazione dell'Ordinanza in modo più restrittivo e la Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali (KBK) raccomanda ai Cantoni di limitare il sostegno ai cinema con una certa varietà di offerta o programmi (in particolare i cinema d'essai). Per il regolamento specifico applicabile nel rispettivo cantone occorre consultare il regolamento cantonale per l'implementazione dell'Ordinanza o le schede informative sulla compensazione dei danni e l'ordine cantonale di priorità.</p>

Cosa si intende per programmazione artistica di club musicali?	<p>Le caratteristiche di un club con programmazione artistica sono valutate secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'azienda appartiene al gruppo di stakeholder così definito (club musicale): l'azienda dispone di un conto SUISA con tariffa H o K. • Si tratta di un'offerta programmatica curata? Sono validi i seguenti criteri di valutazione: <ul style="list-style-type: none"> - I musicisti, DJ o Band coinvolti sono indicati sul programma o sul sito del club - Gli artisti coinvolti percepiscono un onorario - Una parte dell'offerta è riservata a liveacts (per es. programmi con giovani artisti della zona) <p>Al momento di decidere se classificare il locale come club musicale con un programma artistico i criteri devono venire valutati in una visione d'insieme. Non si tratta di un esame qualitativo dell'offerta nel senso del finanziamento culturale tradizionale, ma di escludere dalla compensazione i club senza un programma curato.</p>
Domande sugli strumenti e sulle responsabilità	
Chi è responsabile del sostegno se un'impresa culturale ha sede nel cantone x ma il suo evento si svolge nel cantone y?	È responsabile il cantone x in cui l'impresa culturale ha sede legale, e non il cantone y in cui si svolge l'evento. Non è determinante il domicilio fiscale o la sede amministrativa dell'impresa culturale.
Chi è responsabile per le aziende con succursali in diversi cantoni?	L'Ordinanza Covid-19 cultura regola la giurisdizione in base alla sede della persona giuridica. Una filiale registrata stabilisce, ad esempio, il proprio foro competente per le azioni legali derivanti dalle operazioni commerciali della filiale. Tuttavia ciò non comporta una responsabilità aggiuntiva per il pagamento della compensazione delle perdite. Il cantone presso la sede dell'impresa culturale è l'unico responsabile.
Per l'indennizzo possono essere presi in considerazione annullamenti, rinvii o riduzione della messa in scena di eventi non causati da misure federali ma da provvedimenti cantonali?	Sì, tutti i danni causati dalle misure governative per combattere il coronavirus (COVID-19) sono indennizzabili. Le disposizioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni valgono tutte come misure statali.
Domande relative alla gestione delle domande o sulle priorità in materia di assicurazioni	
Una società in nome collettivo è considerata un'impresa culturale e può ricevere un compenso?	No, una società in nome collettivo non è, come anche ad es. una società semplice, una persona giuridica. Una società in nome collettivo non è quindi considerata un'impresa culturale e non può ricevere alcun compenso come tale.
Gli indennizzi sono soggetti all'IVA?	Il risarcimento non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (cfr. ESTV, IVA Info 23 Cultura, Sezione 3.1.3).

B Domande concernenti le imprese culturali

Domanda	Risposta
<p>La nostra azienda culturale ha dovuto essere chiusa a causa delle misure governative. Oltre agli eventi gestiamo anche un ristorante e un negozio e affittiamo stanze a terzi. È possibile richiedere un risarcimento per la perdita finanziaria subita?</p>	<p>Se l'attività di ristorazione e il negozio così come gli affitti fanno parte dell'azienda culturale o fanno parte del suo concetto economico generale può essere richiesto un risarcimento per la perdita finanziaria. Se l'attività di ristorazione e / o il negozio e / o gli affitti sono gestiti indipendentemente dall'azienda culturale, ad es. se hanno una propria forma giuridica (società per azioni, cooperativa, ecc.) o hanno un proprio gestore indipendente (es. persona fisica con ditta individuale), non può essere richiesto alcun compenso.</p>
<p>La nostra azienda culturale ha assunto operatori culturali stranieri che non hanno potuto esibirsi a causa delle misure governative. Possiamo richiedere un risarcimento per la perdita finanziaria subita?</p>	<p>Sì, le persone giuridiche possono richiedere un indennizzo per onorari pagati ad operatori culturali stranieri, a condizione che siano contrattualmente obbligati a versarli. La somma corrispondente può quindi essere presa in considerazione, ma in linea di principio solo fino a un massimo equivalente all'importo standard dei compensi delle associazioni mantello attive nella regione dell'azienda richiedente. Inoltre la compensazione delle perdite copre un massimo dell'80% della somma corrispondente.</p>
<p>La mia azienda culturale opera in due città di due diversi cantoni. In quale cantone devo richiedere il risarcimento?</p>	<p>La domanda di risarcimento deve essere presentata nel Cantone in cui l'impresa culturale ha la sua sede legale.</p>
<p>Se un'impresa culturale annulla un concerto, essa può pagare gli onorari degli artisti internazionali partecipanti anche se non è effettivamente obbligata a farlo a causa di una clausola di forza maggiore (oppure di una clausola pandemica)? Quando fa domanda, essa può includere l'importo nel danno da risarcire?</p>	<p>In linea di principio i richiedenti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevoli per ridurre il danno. Tuttavia il dovere di mitigare il danno non implica l'esclusione del pagamento degli onorari agli operatori culturali nel caso in cui l'evento o il progetto debbano essere annullati o rinviati a causa del COVID-19. La rinuncia totale al pagamento con riferimento a cause di forza maggiore non è considerata misura ragionevole in considerazione di eventuali danni alla reputazione dell'azienda culturale. Pertanto nel calcolo del risarcimento del danno possono essere inclusi gli onorari versati agli operatori; in linea di principio, tuttavia, solo fino a un massimo equivalente ai compensi standard delle associazioni mantello attive nella regione dell'azienda coinvolta. Inoltre la compensazione delle perdite copre un massimo dell'80% della somma corrispondente.</p>

<p>Le aziende culturali con sede legale in Svizzera possono richiedere un risarcimento per eventi e progetti che si sarebbero dovuti tenere all'estero e sono stati poi annullati, rinviati o ridotti (ad es. tournée internazionali, spettacoli come ospiti all'estero)?</p>	<p>In linea di principio sono rimborsabili solo i danni causati dalle misure statali per combattere il coronavirus. Come misure statali valgono le ordinanze della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, tuttavia esiste un'eccezione per i danni finanziari subiti all'estero. Tali danni possono essere risarciti a condizione che tutti gli altri requisiti di ammissibilità siano soddisfatti e che siano stati causati dalle misure statali dello stato interessato.</p>
<p>Dove deve essere presentata la domanda se un evento culturale annullato è stato organizzato congiuntamente da due società culturali con sede legale in cantoni diversi?</p>	<p>Essenzialmente ciascuna delle due società culturali può presentare domanda nel proprio cantone statutario per la parte del danno che la colpisce. Se possibile, i Cantoni si informano reciprocamente sulle decisioni prese.</p>
<p>Dopo l'allentamento la nostra azienda culturale ha ricominciato a proporre eventi, ma a causa delle misure protettive prescritte può ricevere meno visitatori del previsto (esecuzione ridotta). Possiamo richiedere un risarcimento per la conseguente diminuzione del reddito proveniente dalla vendita di biglietti?</p>	<p>Sì. Per la differenza tra il pubblico normalmente atteso senza misure contro il COVID-19 e il pubblico consentito sulla base delle direttive ufficiali (concetti di protezione, ecc.) può essere richiesto un risarcimento a causa del mancato guadagno (proventi della vendita di biglietti, della ristorazione, ecc.), a condizione che il cantone responsabile dei danni in relazione con la ridotta realizzazione di eventi e progetti o aperture ridotte non lo abbia esplicitamente escluso nel proprio ordine di priorità.</p>
<p>Ci sono delle scadenze per la presentazione delle domande di indennizzo?</p>	<p>Sì, se i danni riguardano più mesi, in linea di massima bisogna sottomettere le richieste in base al periodo di danno relativo. Per le imprese culturali valgono le scadenze seguenti: (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza Covid cultura):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per danni subiti nel periodo dal 1 novembre 2020 al 31 dicembre 2020: fino al 31 gennaio 2021 • Per danni dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021: fino al 31 marzo 2021 • Per danni dal 1 maggio 2021 al 31 agosto 2021: fino al 30 settembre 2021 • Per danni dal 1 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021: fino al 30 novembre 2021 <p>Gli attori culturali possono presentare richieste di indennizzo per i danni subiti tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021; queste possono essere presentate fino al 31 maggio 2021. Per i mesi successivi si applicano gli stessi termini intermedi previsti per le imprese culturali. In linea di massima si può presentare più di una richiesta per periodo di danno. Le richieste sarebbero però da presentare retroattivamente, cioè il danno dovrebbe essersi già verificato al momento della presentazione della domanda.</p>

Un gruppo di operatori culturali precedentemente organizzati in modo diverso può costituire un'impresa culturale a novembre e richiedere un risarcimento per spettacoli annullati o posticipati come tale?	Il prerequisite per una richiesta di indennizzo come impresa culturale è che il richiedente fosse già organizzato come tale il 15 ottobre 2020. Una domanda di risarcimento come azienda culturale non è possibile se il richiedente si è organizzato come tale solo dopo il 15 ottobre 2020.
--	---

① Versione 21/04/2021 19:00